

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. FALLIMENTARE

Sovraindeb. R.g. n. 968/2022 v.g. - accordo di ristrutturazione

Il giudice delegato,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto dal Signor Cento Roberto;

visto il decreto di inammissibilità pronunciato dal G.D. in data 30.6.2022;

considerato che con decreto reso in data 27.9.2022 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo interposto dal ricorrente avverso il decreto del G.D., ha dichiarato ammissibile la proposta e ha rimesso gli atti al G.D. per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la decisione del Collegio in sede di reclamo fa stato circa la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012;

p.q.m.

fissa l'udienza del 19/01/2023 h 12:00;



dispone la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 almeno settanta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale della proposta e della relazione come integrate e del presente decreto, contenente l'avvertimento che dovranno far pervenire nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso ovvero del proprio dissenso circa la proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata; autorizza ai fini della comunicazione l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata (nel caso della posta elettronica certificata dovranno essere utilizzati gli indirizzi pec indicati nel registro INI - PEC presso il MISE per imprese e creditori persone fisiche private e gli indirizzi indicati sul sito <https://indicepa.gov.it/> quanto alle pubbliche amministrazioni e solo in mancanza di indicazioni nei predetti registri altri indirizzi altrimenti reperiti dal gestore nominato dall'OCC);

evidenzia che all'Agenzia delle Entrate Riscossione va riconosciuta la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente agli enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo e che le comunicazioni ai creditori devono seguire il medesimo principio;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico

- la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori unitamente all'elenco degli indirizzi dei creditori presso i quali sono state effettuate le comunicazioni;

- una relazione in ordine alle manifestazioni di voto da questi pervenute, riferendo circa il raggiungimento o meno della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. cit.;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;



ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 14.10.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ART. 6 E SS. LEGGE N. 3/202

Per il proponente: Sig. **Roberto Cento** nato a Roma il 30.07.1968 (C.F. CNTRRT68L30H501X) residente in Civitavecchia in Largo Papa Giovanni XXIII n. 5b, rappresentato e difeso dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

Si premette che il debitore

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- non ha utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- che si trova in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi Assodebitori, con proprio provvedimento del 07.04.2022 (all.1), nominava il Dott. Antonino Spanò con studio in Reggio Calabria alla via Demetrio Tripepi n. 92 quale Gestore della crisi, con rituale accettazione dell'incarico.

Tanto premesso si espone la presente proposta, evidenziando quanto e come segue.

1.CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Sig. Cento sin dai primi anni di attività lavorativa iniziata nel 1995 con attribuzione di partita iva si è sempre occupato della gestione di aziende con riferimento al ramo delle consulenze sul lavoro (all.2).

In tale ambito, già dal 2008, la propria attività lavorativa è stata svolta nei confronti della Società HCS - Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. quale azienda partecipata al 100% dal



Comune di Civitavecchia alla quale fu affidata la gestione dei servizi pubblici locali del comune e relative attività complementari grazie ad una complessa operazione societaria avvenuta negli anni dal 2009 al 2011 con diverse scissioni di rami di azienda dalle precedenti società che si occupavano dei vari servizi territoriali quali quello idrico, dei servizi pubblici e del trasposto locale.

Invero, all'istante nell'ambito di tali operazioni societarie per la propria consulenza gli veniva riconosciuto dalla società un compenso mensile pari ad € 2.000,00 che, in quegli anni gli garantiva delle entrate monetarie in grado di assicurare il pagamento sia delle proprie spese di sostentamento che quelle riferite all'attività lavorativa di tipo tributario e previdenziale.

Invero, il sig. Cento in attività sin dal 1995 poteva contare su entrate mensili derivanti anche da altri rapporti lavorativi gestiti dal suo studio, tuttavia, il trend di mancati pagamenti da parte dei clienti ha, nel tempo, sostanzialmente causato lo stato di sovraindebitamento in cui oggi versa, invero, nei primi anni 2000 l'istante comincia ad avere le prime difficoltà di incasso dei propri compensi con perdite di credito di circa € 20.000,00 per posizioni in cui il debitore non disponeva di beni aggredibili a seguito del mancato pagamento delle spettanze.

In tale contesto, è poi intervenuto il grave squilibrio finanziario della HCSD che, al 16.11.2012, determinava la messa in liquidazione della società con definitiva perdita delle commesse ed impossibilità di recupero del dovuto nel breve termine.

Invero, a seguito della chiusura societaria l'istante non è riuscito ad incassare quanto a questi spettante a seguito della sua prestazione lavorativa di circa ad € 11.000,00 tanto che ha dovuto ricorrere all'assistenza legale per il recupero del dovuto con anticipazione delle spese che, non sono state recuperate, a fronte dell'accordo transattivo intercorso anche a causa delle scarse possibilità di recupero forzoso, per cui la HCS ha versato la somma di € 13.932,47, peraltro, oltre 10 anni dall'esigibilità del credito da parte del sig. Cento come riscontrabile dall'estratto conto della Banca Intesa San Paolo alla data del 18.02.2020 (all.3, 3.1).

A fronte di dette difficoltà è divenuto difficile per l'istante il regolare pagamento dei debiti inerenti il versamento di tasse e iva, invero, per far fronte alle spese inerenti il sostentamento della famiglia e per il pagamento del mutuo sull'abitazione, nonché, dei finanziamenti richiesti l'istante doveva attingere dal fondo spese accantonato per i



pagamenti delle tasse con la speranza, purtroppo difficilmente raggiunta, di poterli nuovamente accumulare.

A destabilizzare la già precaria situazione economica è, poi, intervenuta nel 2006 la separazione dei coniugi che ha comportato ulteriori esborsi economici derivanti anche dalla chiusura del precedente mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare avvenuta solo grazie alla vendita dell'immobile che non ha permesso al sig. Cento di ricavare alcunché, così come per le spese conseguenti per il mantenimento della figlia.

Ad oggi, l'istante seppur in regola con i pagamenti della massa debitoria riferita al mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare necessita di una ristabilizzazione dei propri flussi finanziari al fine di riequilibrare la sua posizione ed evitare la liquidazione dei propri beni personali e di quelli strumentali alla sua professione.

La situazione su descritta ha comportato una evidente e crescente difficoltà economica, che ha reso impossibile, nel tempo, garantire il rispetto degli obblighi assunti, manifestandosi una situazione di sovraindebitamento che legittima l'odierno istante ad adire la legge 3/2012 per fare fronte a detta situazione.

2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'Art. 6 della legge 3/2012 esclude la possibilità di adire detta legge a quei soggetti che sono sottoponibili a procedure concorsuali diverse, ovvero sia ai soggetti fallibili. Nel caso in esame, è opportuno evidenziare la non sussistenza dei presupposti del fallimento in capo al Sig. Cento quale consulente del lavoro, ovvero sia il superamento delle soglie previste dall'art. 1 comma 2 della Legge fallimentare.

Invero, nel caso in esame deve escludersi la possibilità di fallimento in capo al sig. Cento a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa di consulente del lavoro che, di fatto, esclude la sottoposizione dell'istante ai requisiti dettati dalla Legge Fallimentare in tema di procedura concorsuale.

In tema di fallimento, vale la disposizione per cui sono soggetti alle procedure concorsuali gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, dove il concetto di imprenditore che esercita un'attività commerciale va desunto dal codice civile e, in particolare, dal combinato disposto dell'art. 2082 c.c. che definisce l'imprenditore come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi" e dall'art. 2195 c.c. che indica quali attività



sono definibili come commerciali individuandole in quelle che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, di trasporto, ovvero, attività bancarie o assicurative e tutte quelle ausiliarie.

In tale contesto normativo, dunque, chi esercita un'attività professionale come il sig. Cento non può considerarsi imprenditore e, quindi, soggetto ai requisiti della Legge fallimentare in quanto nello svolgimento della sua attività non si assume il rischio del lavoro svolgendo attività prevalentemente intellettuali, invero, il consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza in ambito giuslavorativo e, come tale, non classificabile come imprenditore.

Pertanto, si ritiene comprovata la non sussistenza dei requisiti di fallibilità della ditta individuale intestata al sig. Cento, a conferma dei requisiti oggettivi per adire le procedure di sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA-STATO PASSIVO

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà, ad indicare le masse passive, indicando la sussistenza, dove riscontrata, di debiti assunti quale forma di garanzia, al fine di consentire la più corretta ricostruzione delle posizioni di debito.

Al fine di consentire la più ampia Disclosure delle masse passive, si è, pertanto, provveduto a ricostruire lo stato passivo del proponente, attraverso l'esame della seguente documentazione:

a) estratti acquisiti presso il CRIF (all.4) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all.5), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (all.6); estratto carichi pendenti Agenzia delle Entrate non ancora portati a ruolo, con conseguenziale raffronto (all.7); Estratti posizione debitoria INPS (all.8), nonché documentazione richiesta all'Ente di residenza (all. 9,10), al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati e non ancora oggetto di invio alla riscossione.

L'esame di detta documentazione, nonché di quella in possesso degli istanti, che verrà sottoposta all'attenzione del nominato Gestore avv. Antonino Spanò permette di evidenziare la seguente situazione debitoria.

Debiti sig. Roberto Cento



Si provvede ad indicare la posizione debitoria, comprensiva delle posizioni di debito assunte congiuntamente, con relative garanzie reciprocamente concesse e dove risultanti.

Tabella 1

N	COD	CREDITORE	DEBITORE	TIPOLOGIA	GRAVAMI	VALORE	NATURA ED ENTITA' DEL DEBITO				% DEBITO SU
				DEBITO	TIPO	PRIVILEGIO	RIDOTTO A CHIROGRAFO PER INCAPIENZA	CHIROGRAFO	IPOTECARIO	TOTALE	TOTALE
A	*	ING BANK N.V.	CENTO Roberto / BALDARI Annalisa	Mutuo Fondiario	Ipoteca 1° Grado -	500.000,00 €	144.004,00 €	0,00 €	97.500,00 €	241.504,00 €	55,26%
B		COFIDIS SPA	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				29.884,00 €		29.884,00 €	6,84%
C		INTESA SAN PAOLO SPA	CENTO Roberto	Mutuo Chirografario				18.560,00 €		15.560,00 €	3,56%
D		COFIDIS SPA	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				4.582,00 €		4.582,00 €	1,05%
E		Compass Banca Spa	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				15.000,00 €		15.000,00 €	3,43%
F		INTESA SAN PAOLO SPA	CENTO Roberto	Apertura di credito in c/c				2.948,68 €		2.948,68 €	0,67%
G		GeFiL - Riscossioni	CENTO Roberto	Diritti, Spese e Aggi				114,53 €		114,53 €	0,03%
H		Ade-Riscossione - Az.Ospedaliera Univers.Senese	CENTO Roberto	Tickets sanitari				78,98 €		78,98 €	0,02%
I		AdE-Riscossione - INPS	CENTO Roberto	Tasse e contributi				8.485,83 €		8.485,83 €	1,94%
J		AdE-Riscossione - Regione Lazio	CENTO Roberto	Tasse automobilistiche				2.515,51 €		2.515,51 €	0,58%



K	AdE- Riscossione - AMM.NE FIN.RIA	CENTO Roberto	Tasse				93.975,89 €	93.975,89 €	21,50%			
L	Comune di Civitavecc hia	CENTO Roberto	Imu, Tari , Tasi				12.873,36 €	12.873,36 €	2,95%			
M	AdE- Riscossione	CENTO Roberto	Diritti, Aggio Ex Art.17, Rimborso spese				6.153,24 €	6.153,24 €	1,41%			
N	Eredi Avv. Sergio Moretti	CENTO Roberto	Parcelle e spese				3.389,57 €	3.389,57 €	0,78%			
TOTALE							ESPOSIZIONE	144.004,00	195.561,5	97.500,	437.065,59	100,000%
							DEBITORIA	€	9 €	00 €	€	

Dettaglio

- a) In ordine al debito di cui al punto A), si riscontra una esposizione totale di Euro 241.504,00, riferita a Mutuo Fondiario , creditore ING BANK N.V., con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto / BALDARI Annalisa. Il debito in questione ha un gravame costituito da Ipoteca 1° Grado - iscritta in Conservatoria per un valore di Euro 500.000,00 Si evidenzia che la quotazione (quota parte) del bene gravato da privilegio, pari ad Euro 97.500,00, è stata oggetto di verifica e ricerca, la cui Fonte Agenzia delle Entrate, valore medio della "BANCA DATI DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI" (all.24) è da considerarsi autorevole, attendibile e professionalmente valida. (Cfr. RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA - Tabella n. 1) A seguito di tale valutazione, si rileva che l'importo del debito ipotecario eccedente il valore del bene che sarebbe possibile degradare a chirografario per incapienza, per un valore pari ad Euro 144.004,00.
- b) In ordine al debito di cui al punto B), si riscontra una esposizione totale di Euro 29.884,00, riferita a Finanziamento / Prestito Personale , creditore COFIDIS SPA, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto.
- c) In ordine al debito di cui al punto C), si rileva una esposizione totale di Euro 15.560,00, riferita a Mutuo Chirografario , creditore INTESA SAN PAOLO SPA, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto .
- d) In ordine al debito di cui al punto D), si constata la presenza di una esposizione totale di Euro 4.582,00, riferita a Finanziamento / Prestito Personale , creditore COFIDIS SPA, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto .
- e) In ordine al debito di cui al punto E), si verifica la presenza di una esposizione totale di Euro 15.000,00, riferita a Finanziamento / Prestito Personale , creditore Compass Banca Spa, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto (all.11). Si precisa che tale finanziamento si è reso necessario a fronte della richiesta di rientro del fido di



conto corrente da parte della Banca MPS pari ad € 11.000,00 per cui l'istante provvedeva con contestuale chiusura del rapporto di conto corrente bancario.

- f) In ordine al debito di cui al punto F), si accerta la presenza di una esposizione totale di Euro 2.948,68, riferita a Apertura di credito in c/c , creditore INTESA SAN PAOLO SPA, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto .
- g) In ordine al debito di cui al punto G), si conferma la presenza di una esposizione totale di Euro 114,53, riferita a Diritti, Spese e Aggi , creditore GeFiL - Riscossioni , con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- h) In ordine al debito di cui al punto H), si ribadisce la presenza di una esposizione totale di Euro 78,98, riferita a Tickets sanitari, creditore Ade-Riscossione- Az.Ospedaliera Univers.Senese, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- l) In ordine al debito di cui al punto I), si riscontra la presenza di una esposizione totale di Euro 8.485,83, riferita a Tasse e contributi , creditore AdE-Riscossione - INPS, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- J) In ordine al debito di cui al punto J), si rileva la presenza di una esposizione totale di Euro 2.515,51, riferita a Tasse automobilistiche, creditore AdE-Riscossione - Regione Lazio, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- k) In ordine al debito di cui al punto K), si sottolinea la presenza di una esposizione totale di Euro 93.975,89, riferita a Tasse, creditore AdE-Riscossione - AMM.NE FIN.RIA, con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- L) In ordine al debito di cui al punto L), si riscontra una esposizione totale di Euro 12.873,36, riferita a Imu, Tari , Tasi, creditore Comune di Civitavecchia , con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- m) In ordine al debito di cui al punto M), si evidenzia una esposizione totale di Euro 6.153,24, riferita a Diritti, Aggio Ex Art.17, Rimborso spese, creditore AdE-Riscossione , con posizione debitoria intestata. CENTO Roberto
- N) In ordine al debito di cui al punto N), si evidenzia una esposizione totale di Euro 3.389,57, riferita a Parcelle e spese, creditore Eredi Avv. Sergio Moretti , con posizione

4. MASSE ATTIVE: CREDITI, REDDITI, BENI IMMOBILI E MOBILI DEGLI ISTANTI.

Definito come sopra lo stato passivo, si provvede ad evidenziare lo stato attivo dell'istante come segue.

Crediti



crediti				
Nr.	Conto corrente		Riferimento	Importo
(a)	c/c n. 1000/837	Banca Intesa San Paolo	al 31.12.2021	€ -2.104,31
(b)	c/c n. 612232,22	Banca MPS	al 28.03.2022	€ 0,00

Dettaglio dei crediti:

in ordine ai crediti su indicati, si evidenzia che il sig. Roberto Cento risulta intestatario e/o cointestatario dei seguenti conti correnti:

- a) c/c n. 1000/837 (all.13,13.1,13.2), acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con saldo alla data del 31.12.2021 pari ad € -2. 104,31;
- b) c/c n. 612232.22 (all.12,12.1) acceso presso il Monte dei Paschi di Siena con saldo alla data del 28.03.2022 a 0,00 a fronte del rientro del fido accordato dall'istituto e contestuale chiusura del conto corrente.

Si precisa che la sofferenza così come indicate nel dettaglio dei crediti è riferita alla posizione debitoria di cui alla lettera F) per apertura di credito su conto corrente presso l'istituto bancario Intesa San Paolo.

4.2 Redditi

In forza della documentazione inerente la determinazione dei redditi relativi all'ultimo triennio (all.14,15,16) si è ricostruita la posizione reddituale dell'istante, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando.

N	TIPO REDDITO	ANNO IMPOSTA	LORDO	NETTO			MENSILE NETTO	MEDIA MESE NEL TRIENNIO
1	Modello redditi PF (Persone Fisiche)	2018	€ 62.490,00	€ 38.401,00			€ 3.200,08	
2	Modello redditi PF (Persone Fisiche)	2019	€ 42.859,00	€ 33.816,00			€ 2.818,00	
3	Modello redditi PF (Persone Fisiche)	2020	€ 49.297,00	€ 44.380,00			€ 3.698,33	€ 3.238,81
							TOTALE REDDITO MENSILE MEDIO ULTIMI 3 ANNI	€ 3.238,81

Dettaglio dei redditi:



In riferimento alla posizione a margine si rileva la seguente situazione reddituale esaminata in un arco temporale degli ultimi tre anni fiscali, estratta dalla media mensile triennale. In particolare si evidenzia:

1) Reddito costituito da Modello redditi PF (Persone Fisiche) anno di imposta 2018 (all.16) con reddito annuo lordo di Euro 62.490,00 e reddito annuo netto di Euro 38.401,00, per un reddito netto mensile di Euro 3.200,08.

2) Reddito costituito da Modello redditi PF (Persone Fisiche) anno di imposta 2019 (all.15), con reddito annuo lordo di Euro 42.859,00 e reddito annuo netto Euro 33.816,00, per un reddito netto mensile di Euro 2.818,00.

3) Reddito costituito da Modello redditi PF (Persone Fisiche) anno di imposta 2020 (all.14), con reddito annuo lordo di Euro 49.297,00 e reddito annuo netto Euro 44.380,00, per un reddito netto mensile di Euro 3.698,33.

Si sottolinea che la media mensile degli ultimi tre anni fiscali, nella disponibilità dei dati reperiti dal Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate del soggetto in esame, rileva un reddito netto mensile pari ad Euro 3.238,81

4.3 Beni immobili e mobili e mobili registrati

In forza di visura catastale (all.17) e visura ipotecaria (all.20,21,22) e di visura estratta al Pra (all.23), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare del sig. Roberto Cento risultando quanto segue:

N	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	DATI IDENTIFICATIVI	PROPRIETA %	NOTE	VALUTAZIONE (Valore quota parte)
1	C773 - CIVITAVECCHIA - Largo Giovanni XXIII n. 5	Fabbricato	Foglio 29, Particella 1113, Sub 47, Zona Cens. 3 , Categoria , A/2 , Abitazioni di tipo civile, Classe 2, Consistenza 8,5 Vani, Superficie Catastale Totale: 186 mq - Totale escluse aree scoperte: 171 mq, Rendita Euro 834,08.	50,00% usufrutto	Iscrizione 31/7/2019 - Ipoteca volontaria - creditore ING BANK N.V. - Gravame Euro 500.000,00 *****	€ 92.625,00



2	C773 - CIVITAVECCHIA - Via Delle Azalee snc	Fabbricato	Foglio 29, Particella 1124, Sub 27, Zona Cens. 3 , Categoria , C/6 box auto, Classe 4, Consistenza 15 mq, Superficie Catastale Totale: 15 mq, Rendita Euro 83,67.	50,00% usufrutto	Iscrizione 31/7/2019 - Ipoteca volontaria - creditore ING BANK N.V. - Gravame Euro 500.000,00 *****	€ 4.875,00
3	C773 - CIVITAVECCHIA - Via Delle Azalee snc	Fabbricato	Foglio 29, Particella 1124, Sub 58, Zona Cens. 3 , Categoria , C/6, posto auto, Classe 5, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 12 mq, Rendita Euro 78,09.	50,00% usufrutto		€ 3.900,00
4		Motoveicolo	Marca YAMAHA, Modello T-MAX 500, Telaio JYASJ051000004523, Targa DC83406, Classe MOTOCICLO, Data 1^ Immatric.ne 18/5/2007	100,00%		€ 1.800,00
TOTALE VALORE BENI (Quota parte)						€ 103.200,00

Dettaglio beni immobili e mobili

In ordine ai beni immobili intestati al sig. Roberto Cento si specifica quanto segue.

- 1) Al punto 1) dell'elenco dei beni immobili, si riscontra Fabbricato all' indirizzo catastale C773 - CIVITAVECCHIA - Largo Giovanni XXIII n. 5 (all.17.) con i seguenti dati identificativi Foglio 29, Particella 1113, Sub 47, Zona Cens. 3, Categoria A/2, Abitazioni di tipo civile, Classe 2, Consistenza 8,5 Vani, Superficie Catastale Totale: 186 mq - Totale escluse aree scoperte: 171 mq, Rendita Euro 834,08.

L'istante risulta avere la proprietà di $\frac{1}{2}$ in regime di separazione dei beni del diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile insieme alla sig.ra Baldari Annalisa che detiene, altresì, la quota di 16/100 del diritto di nuda proprietà insieme alla sig.ra Virginia Cento per la restante quota di 34/100 (all. 19), con una valutazione commerciale riferita alla quota parte dell'istante pari ad € 92.650,00 così come certificata dalla quotazioni OMI rilasciate dall'AdE (al.124.)

Il bene risulta gravato da vincolo costituito da: iscrizione del 31/7/2019 di Ipoteca volontaria - Iscriz. Reg. Gen. n. 8317, Reg. Part. N. 1321, Pres.ne n. 40 - soggetto creditore ING BANK N.V. Gravame iscritto per Euro 500.000,00 (all. 20);



- 2) Al punto 2) dell'elenco dei beni immobili, si riscontra Fabbricato all' indirizzo catastale C773 - CIVITAVECCHIA - Via Delle Azalee snc con i seguenti dati identificativi Foglio 29, Particella 1124, Sub 27, Zona Cens. 3 , Categoria , C/6 tipo box auto Classe 4, Consistenza 15 mq, Superficie Catastale Totale: 15 mq, Rendita Euro 83,67.

L'istante risulta avere la proprietà di $\frac{1}{2}$ in regime di separazione dei beni del diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile insieme alla sig.ra Baldari Annalisa che detiene, altresì, la quota di 16/100 del diritto di nuda proprietà insieme alla sig.ra Virginia Cento per la restante quota di 34/100 (all. 19), con una valutazione commerciale riferita alla quota parte dell'istante pari ad € 4.875,00 così come certificata dalle quotazioni OMI rilasciate dall'AdE (all.24)

Il bene risulta gravato da vincolo costituito da: iscrizione del 31/7/2019 - Ipoteca volontaria - Iscriz. Reg.Gen. n. 8317, Reg. Part. N. 1321, Pres.ne n. 40 - soggetto creditore ING BANK N.V. con gravame iscritto per Euro 500.000,00 (all. 18, 21)

- 3) Al punto 3) dell'elenco dei beni immobili, si riscontra Fabbricato all' indirizzo catastale C773 - CIVITAVECCHIA - Via Delle Azalee snc con i seguenti dati identificativi Foglio 29, Particella 1124, Sub 58, Zona Cens. 3, Categoria C/6 tipo posto auto Classe 5, Consistenza 12 mq, Superficie Catastale Totale: 12 mq e Rendita di Euro 78,09.

L'istante risulta avere la proprietà di $\frac{1}{2}$ in regime di separazione dei beni del diritto di usufrutto dell'immobile insieme alla sig.ra Baldari Annalisa che detiene, altresì, la quota di 16/100 del diritto di nuda proprietà insieme alla sig.ra Virginia Cento figlia dell'istante, per la restante quota di 34/100 (all. 19) con valutazione commerciale della quota parte dell'istante pari ad € 3.900,00 come risultante dalle quotazioni OMI rilasciate dall'AdE (all.24)

L'immobile risulta libero da pesi e gravami (all. 22)

- 4) Al punto 5) dell'elenco dei beni registrati (all.23), si riscontra con i seguenti dati identificativi il seguente mezzo: Marca YAMAHA, Modello T-MAX 500 Telaio JYASJ051000004523, Targa DC83406, Classe MOTOCICLO, Data 1^ Immatricolazione 18/5/2007. Percentuale di proprietà 100% con una valutazione commerciale (quota parte) pari ad Euro 1.800,00 Fonte www.moto.it - quotazione da veicolo con caratteristiche equivalenti.



5. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO.

In forza di certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia inerente il sig. Cento (all.25), si certifica che il nucleo familiare, con residenza in Civitavecchia in Largo San Giovanni XXIII n. 5 risulta, oltre che dall'istante, composto da:

- Sig.ra Annalisa Baldari nata a Roma in data 23.02.1979 (moglie);
- Sig.ra Sofia Cento nata a Roma il 08.03.2016 (figlia).

In ordine alle spese familiari, giusta dichiarazione che si allega (all. 26), risulta che le stesse ammontano ad € 21.600,00 annue, ovvero sia € 1.800,00 mensili.

7. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione su offerta inerente visure ipotecarie, si evince che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

Come da allegata visura (all.27) non risultano elevati protesti a carico dell'istante.

Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili, del Lavoro e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (all.ti. da 28 a 30) nonché, certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale (all.31,32)

8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Ai fini di fornire maggior riscontro al contenuto della presente proposta di accordo si riassumono le posizioni di debito dell'istante come segue:

N	COD	CREDITORE	DEBITORE	TIPOLO GIA	GRAVAMI	VALORE	NATURA ED ENTITA' DEL DEBITO				% DEBITO SU
				DEBITO	TIPO	PRIVILEGIO	RIDOTTO A CHIROGRAFO PER INCAPIENZA	CHIROGRAFO	IPOTECARIO	TOTALE	TOTALE
A	*	ING BANK N.V.	CENTO Roberto / BALDARI Annalisa	Mutuo Fondiario	Ipoteca 1° Grado -	500.000,00 €	144.004,00 €	0,00 €	97.500,00 €	241.504,00 €	55,26%
B		COFIDIS SPA	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				29.884,00 €		29.884,00 €	6,84%
C		INTESA SAN PAOLO SPA	CENTO Roberto	Mutuo Chirografario				15.560,00 €		15.560,00 €	3,56%



D	COFIDIS SPA	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				4.582,00 €		4.582,00 €	1,05%
E	Compass Banca Spa	CENTO Roberto	Finanziamento / Prestito Personale				15.000,00 €		15.000,00 €	3,43%
F	INTESA SAN PAOLO SPA	CENTO Roberto	Apertura di credito in c/c				2.948,68 €		2.948,68 €	0,67%
G	GeFiL - Riscossioni	CENTO Roberto	Diritti, Spese e Aggi				114,53 €		114,53 €	0,03%
H	Ade-Riscossione - Az. Ospedaliera Univers. Senese	CENTO Roberto	Tickets sanitari				78,98 €		78,98 €	0,02%
I	AdE-Riscossione - INPS	CENTO Roberto	Tasse e contributi				8.485,83 €		8.485,83 €	1,94%
J	AdE-Riscossione - Regione Lazio	CENTO Roberto	Tasse automobilistiche				2.515,51 €		2.515,51 €	0,58%
K	AdE-Riscossione - AMM.NE FIN.RIA	CENTO Roberto	Tasse				93.975,89 €		93.975,89 €	21,50%
L	Comune di Civitavecchia	CENTO Roberto	Imu, Tari, Tasi				12.873,36 €		12.873,36 €	2,95%
M	AdE-Riscossione	CENTO Roberto	Diritti, Aggio Ex Art.17, Rimborso spese				6.153,24 €		6.153,24 €	1,41%
N	Eredi Avv. Sergio Moretti	CENTO Roberto	Parcelle e spese				3.389,57 €		3.389,57 €	0,78%

TOTALE					
ESPOSIZIONE	144.004,00	195.561,5	97.500,	437.065,59	100,000%
DEBITORIA	€	9 €	00 €	€	

A fronte di detta posizione di debito, l'istante intende proporre il presente accordo, formulato secondo le seguenti modalità e percentuali di stralcio, che si riassumono nella seguente tabella:



N. C/C	CREDITORI VOTANTI	CHIR.PER	CHIROGRAFA	FALCIDIA	RESIDUO	IPOTECARIO	EVENTUALI	DE3BITO
		INCAPIENZA IMPORTI (C1)	RIO IMPORTI (C)	%	PARZIALE	IMPORTI (I)	STORNI	RESIDUO
1	ING BANK N.V.	144.004,00 €			144.004,00 €	97.500,00 €		241.504,00 €
2	COFIDIS SPA		34.466,00 €	95,00%	1.723,30 €			1.723,30 €
3	INTESA SAN PAOLO SPA		18.508,68 €		18.508,68 €			18.508,68 €
4	Compass Banca Spa		15.000,00 €	95,00%	750,00 €			750,00 €
5	Eredi Avv. Sergio Moretti		3.389,57 €	95,00%	169,48 €			169,48 €
6	Amministaz.Finanziaria		93.975,89 €	95,00%	4.698,79 €			4.698,79 €
7	Comune di Civitavecchia		12.873,36 €	95,00%	643,67 €			643,67 €
8	AdE-Riscossione		6.153,24 €	95,00%	307,66 €			307,66 €
9	INPS		8.485,83 €	95,00%	424,29 €			424,29 €
10	Regione Lazio		2.515,51 €	95,00%	125,78 €			125,78 €
11	Azi.Ospedaliera Univ.Senese		78,98 €	95,00%	3,95 €			3,95 €
12	GeFIL - Riscossioni		114,53 €	95,00%	5,73 €			5,73 €

Dettaglio pagamenti:

Il sig. Roberto Cento intende prevedere, in favore dei creditori, quanto segue:

- 1) in ordine al soggetto creditore ING BANK N.V., vantante un credito ipotecario di euro 241.504,00, si propone l'integrale pagamento della somma dovuta, da rimborsare in anni 26 con n. 312 rate mensili, ovvero sia secondo le tempistiche di ammortamento contrattualmente previste, con rate di euro 907,04 al tasso del 1,25%.
- 2) in ordine al soggetto creditore COFIDIS SPA, importo originario del debito complessivo, euro 34.466,00 di cui: - importo chirografario per euro 34.466,00, complessivamente, si propone un debito residuo di euro 1.723,30 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di euro 48,80 al tasso del 1,25%.
- 3) in ordine al soggetto creditore INTESA SAN PAOLO SPA, importo originario del debito complessivo (punti C e F della tabella dello stato passivo), euro 18.508,68, si propone il pagamento integrale della somma dovuta, da rimborsare in anni 7 con n. 84 rate mensili di euro 230,24 al tasso del 1,25%. Detto pagamento è stato così previsto considerando il normale ammortamento in ordine al mutuo chirografario, sia prevedendosi l'ulteriore pagamento della somma dovuta a titolo di scoperto in conto corrente, ai fini dell'integrale soddisfazione del creditore.
- 4) in ordine al soggetto creditore Compass Banca Spa, importo originario del debito complessivo, euro 15.000,00 di cui: - importo chirografario per Euro 15.000,00,



complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 750,00 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di euro 21,24 al tasso del 1,25%.

5) in ordine al soggetto creditore Eredi Avv. Sergio Moretti , importo originario del debito complessivo, Euro 3.389,57 di cui: - importo chirografario per Euro 3.389,57, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 169,48 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di Euro 4,80 al tasso del 1,25%.

6) in ordine al soggetto creditore Amministaz.Finanziaria , importo originario del debito complessivo, Euro 93.975,89 di cui: - importo chirografario per Euro 93.975,89, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 4.698,79 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di Euro 133,05 al tasso del 1,25%.

7) in ordine al soggetto creditore Comune di Civitavecchia , importo originario del debito complessivo, Euro 12.873,36 di cui: - importo chirografario per Euro 12.873,36, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 643,67 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di Euro 18,23 al tasso del 1,25%.

8) in ordine al soggetto creditore AdE-Riscossione, importo originario del debito complessivo, Euro 6.153,24 di cui: - importo chirografario per Euro 6.153,24, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 307,66 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di Euro 8,71 al tasso del 1,25%.

9) in ordine al soggetto creditore INPS, importo originario del debito complessivo, Euro 8.485,83 di cui: - importo chirografario per Euro 8.485,83, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 424,29 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di euro 12,01 al tasso del 1,25%.

10) in ordine al soggetto creditore Regione Lazio, importo originario del debito complessivo, euro 2.515,51 di cui: - importo chirografario per euro 2.515,51, complessivamente, si propone un debito residuo di euro 125,78 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di euro 3,56 al tasso del 1,25%.

11) in ordine al soggetto creditore Azi.Ospedaliera Univ.Senese, importo originario del debito complessivo, euro 78,98 di cui: - importo chirografario per euro 78,98, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 3,95 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di euro 0,11 al tasso del 1,25%.



12) in ordine al soggetto creditore GeFiL - Riscossioni, importo originario del debito complessivo, euro 114,53 di cui: - importo chirografario per Euro 114,53, complessivamente, si propone un debito residuo di Euro 5,73 da rimborsare in anni 3 con n. 36 rate mensili di Euro 0,16 al tasso del 1,25%.

Così impegnandosi a pagare un montante ratei pari ad euro 1.387,95 mensili, massimo sforzo proponibile dall'istante, come si evidenzia nel prosieguo.

Tutti i pagamenti inizieranno a decorrere dall'anno successivo all'omologa della proposta di accordo, salvo i pagamenti per i quali si è prevista la soddisfazione integrale secondo il normale ammortamento, consentendo così all'istante di provvedere al pagamento in via preferenziale del compenso spettante al nominato Gestore che, previo accordo, si è determinato in € 5.000,00 oltre oneri di legge, che verranno corrisposti in prededuzione con pagamento rateale in 12 mesi e rata mensile di € 416,66 al netto degli acconti già versati.

Dilazionamento del debito a fronte della vendita del bene immobile

Al fine di avvalorare la tesi in tema di dilazionamento del debito si deve far riferimento alle pronunce giurisprudenziali sul tema, in particolare, la Corte di Cassazione dapprima con la sentenza n. 17834/2019 e successivamente con la sentenza n. 27544/2019 ha ammesso, sia negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, la possibilità di prevedere la dilazione di pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad esso spettanti o, con riferimento al piano del consumatore, purché sia data agli stessi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Ma la stessa Corte va oltre a tale principio sancendo che, ogniqualvolta il piano prevede il pagamento integrale del debito, tale soluzione potrà essere valutata favorevolmente dai creditori a fronte del fatto che il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, molto spesso non risulta in grado di soddisfare integralmente le ragioni creditorie, tenuto conto di quanto gravano nelle esecuzioni forzate gli oneri e costi delle procedure e le endemiche ed inevitabili svalutazioni dei cespiti liquidati, ed infatti, così statuisce *“si pensi alle vendite forzate dell'unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti,*



come è noto, infatti, nella vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente il creditore ottiene una somma anche inferiore rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c. comma 2 di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato"

La corte vuole, quindi, evidenziare e valorizzare la ratio della legislazione in tema di sovraindebitamento, sottolineando come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva, che neghi l'ammissibilità di piani di durata ultra-quinquennale, rischi di minare l'effettività di tali strumenti, mal conciliandosi con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda possibilità.

Con riferimento, poi, al criterio della convenienza la Corte stabilisce che sono i creditori a dover valutare se, in ipotesi simili, un piano ultra quinquennale, implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative liquidatorie di soddisfacimento in quanto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori che sono gli unici a dover valutare se una proposta sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento.

Ne discende la totale ammissibilità da parte del Giudicante delle proposte di sovraindebitamento che prevedono la dilazione del pagamento dei creditori prelatizi essendo la convenienza del piano rispetto alla possibile alternativa liquidatoria del bene rimessa al giudizio del solo ceto creditorio.

Fattibilità economica della proposta

La proposta formulata è il massimo sforzo proponibile dall'istante in considerazione delle sue residuali possibilità economico finanziarie.

In tal senso, si è considerato il reddito medio, al netto di tasse e imposte, dal quale decurtare le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, risultando quanto segue:

1) Roberto Cento

Come evidenziato, il Sig. Cento percepisce un reddito medio netto annuo di € 38.865,66 per un totale di € 3.238,81 a fronte di un calcolo sulla media del triennio 2019/2021.



Le spese familiari dichiarate sono pari ad € 1.800,00 mensili il che permette di prevedere la possibilità dell'istante di accantonare la somma di € 1.438,81 circa al mese, da mettere a disposizione dei creditori al fine di garantire i pagamenti come ripartiti in proposta che prevedono una rata mensile decrescente di € 1.387,95, residuando al debitore istante la minor somma di euro 50,86

Pertanto, risulta che la disponibilità economica dell'istante, che consente di prevedere la copertura dei pagamenti, nelle modalità proposte, sia dei debiti come stralciati, sia del pagamento previsto in favore dell'Occ per il compenso spettante al Gestore incaricato che si è concordato in € 5.000,00 con pagamento rateale in 12 mesi e rata mensile di € 416,66 al netto degli acconti già versati.

Quanto su esposto è riassumibile secondo il seguente schema esplicativo:

N. DOC	DEBITO	PERIODO DI	NUMERO	EVENTUALE	IMPORTO	DETTAGLIO		
	RESIDUO	RIMBORSO		TASSO (2)	RATE		MENSILI	RATE
							Reddito dichiarato annualizzato	38.865,72 €
							Reddito dichiarato mensile	3.238,81 €
1	241.504,00 €	ANNI	26	1,25%	907,04 €	n. 312 rate		
2	1.723,30 €	ANNI	3	1,25%	48,80 €	n. 36 rate	Spesa familiare Annualizzata	21.600,00 €
3	18.508,68 €	ANNI	7	1,25%	230,24 €	n. 84 rate	Spesa familiare mensile	1.800,00 €
4	750,00 €	ANNI	3	1,25%	21,24 €	n. 36 rate		
5	169,48 €	ANNI	3	1,25%	4,80 €	n. 36 rate	Altre fonti di reddito / Garanti	
6	4.698,79 €	ANNI	3	1,25%	133,05 €	n. 36 rate		
7	643,67 €	ANNI	3	1,25%	18,23 €	n. 36 rate	Reddito mensile DISPONIBILE	1.438,81 €
8	307,66 €	ANNI	3	1,25%	8,71 €	n. 36 rate		
9	424,29 €	ANNI	3	1,25%	12,01 €	n. 36 rate	RATA PROGRAMMATA	1.387,95 €
10	125,78 €	ANNI	3	1,25%	3,56 €	n. 36 rate		
11	3,95 €	ANNI	3	1,25%	0,11 €	n. 36 rate	DISPONIBILITA' FINALE	50,86 €
12	5,73 €	ANNI	3	1,25%	0,16 €	n. 36 rate		
13							PROPOSTA FATTIBILE	
14								
15								
Totale 1^ rata (compresi versamenti UNICI)					1.387,95 €			
Totale rate con rientri MENSILI di Breve termine (Max 24 mesi)					0,00			
Totale rate con rientri MENSILI di Medio/ Lungo termine (> 24 mesi)					1.387,95 €			

Rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.

L'art. 54 LF sul - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo - stabilisce che *"I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente concorrono, per quanto è ancora dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni dell'attivo..."*

Per l'ordine di distribuzione delle somme l'art. 111 l.f. stabilisce che *"Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:*

- Per il pagamento dei crediti prededucibili;



- *Per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla Legge;*

Orbene, nel caso in esame sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di dipanare la situazione di sovraindebitamento degli istanti, ma introdotta una proposta di accordo con esclusione di liquidazioni immobiliari.

Invero, le tempistiche e le modalità di pagamento della massa creditoria, seppur prevedono un pagamento dei creditori chirografari in parallelo a quello della massa ipotecaria, non incidono sulla violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741 c.c. data la natura di accordo della presente proposta con esclusione della messa in vendita dei beni immobili oggetto di garanzia dei creditori privilegiati.

Ne consegue, che nessuna violazione dell'art. 2741 c.c. che prevede il concorso dei creditori nel rispetto delle clausole di prelazione, è stata comminata sia sotto il profilo della posizione preferenziale garantita dalla norma ai creditori privilegiati, sia sotto il profilo della postergazione del pagamento degli stessi rispetto al credito vantato dai chirografari.

Mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria

Peraltro, non deve rimanere esclusa la possibilità riservata al Giudice competente, a norma delle recenti modifiche introdotte alla Legge n. 3/2012 ex art. 12 comma 3 *quater*, della facoltà di disattendere il voto sfavorevole, eventualmente reso dall'amministrazione finanziaria, quando lo stesso Giudice, valutata la proposta avanzata, debba ritenere, anche sulla base delle risultanze della relazione resa dall'O.C.C., che la proposta di soddisfacimento sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria così da permettergli di disattendere l'opinione sfavorevole del creditore in ordine alla convenienza, e di valutare autonomamente l'esistenza o meno della convenienza della proposta ai fini della sua omologazione.

10. PERCENTUALI DI VOTO

Trattandosi di proposta di accordo, è necessario l'espressione di voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi al voto.

Risultano, pertanto, le seguenti percentuali di voto:



N	COD	CREDITORI	CHIROGRAFO PER INCAPIENZA	CHIROGRAFO	IPOTECARIO	%
		VOTANTI	IMPORTI (C1)	IMPORTI (C)	IMPORTI (I)	DI VOTO
1		ING BANK N.V.	144.004,00 €		97.500,00 €	55,26%
2		COFIDIS SPA		34.466,00 €		7,89%
3		INTESA SAN PAOLO SPA		18.508,68 €		4,23%
4		Compass Banca Spa		15.000,00 €		3,43%
5		Eredi Avv. Sergio Moretti		3.389,57 €		0,78%
6		Amministaz.Finanziaria		93.975,89 €		21,50%
7		Comune di Civitavecchia		12.873,36 €		2,95%
8		AdE-Riscossione		6.153,24 €		1,41%
9		INPS		8.485,83 €		1,94%
10		Regione Lazio		2.515,51 €		0,58%
11		Azi.Ospedaliera Univ.Senese		78,98 €		0,02%
12		GeFIL - Riscossioni		114,53 €		0,03%
13						
14						
15						
			144.004,00 €	195.561,59 €	97.500,00 €	100,00%
TOTALE ESPOSIZIONE			437.065,59 €			

E così, per ciascuna massa creditoria ammessa al voto, pari al 100%

Si deve specificare che il diritto al voto si è riconosciuto anche in favore del creditore Ing. Bank N.V. e Intesa San Paolo, pur essendo, per essi, previsto il pagamento integrale.

Detto diritto di voto si ritiene corretto a fronte degli arresti giurisprudenziali maturatisi, nel tempo, sull'argomento.

Ed in tal senso, La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.08.2020, n. 17391, ha previsto che, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, Legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento.

La Cassazione ha dunque ritenuto di dare continuità al principio già espresso con la sentenza n. 17834 del 3.07.2019, ribadendo che la dilazione di pagamento di un creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca non rappresenta, di per sé, un'ipotesi di



inammissibilità della domanda, rilevando piuttosto in termini di opportunità e convenienza per i creditori chiamati a esprimersi sulla proposta del debitore.

In proposito, in tema di esercizio del diritto di voto nelle procedure di composizione della crisi, l'art. 10, comma 2, L. 3/2012 - mutuato dall'art. 177 L.F., in materia di concordato preventivo - prevede che *“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”*.

L'esclusione dei creditori privilegiati dal voto trova fondamento nella loro indifferenza rispetto alla procedura di concordato preventivo o di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella quale essi hanno diritto all'**“integrale pagamento”**. Secondo l'opinione conforme della giurisprudenza, per **“integrale pagamento”** si intende non solo la misura di soddisfazione del credito, ma anche le modalità e le tempistiche nei quali tale soddisfazione è attuata.

In altre parole, partendo dal presupposto che i creditori privilegiati *“pagati integralmente”* non soffrono alcun sacrificio, la legge esclude la possibilità che essi possano determinare le sorti dell'accordo di composizione della crisi, a meno che essi, votando, rinuncino al privilegio.

Di contro, nel momento in cui venga prevista la soddisfazione integrale del creditore (entità del pagamento), ma non l'immediato pagamento della somma dovuta (modalità di pagamento) lo stesso creditore deve avere diritto di manifestare il proprio consenso o dissenso alla proposta.

Detto assunto trova applicazione anche nel momento in cui si intenda prevedere la prosecuzione del pagamento secondo i normali piani di ammortamento poiché anche detta forma di pagamento, seppur non altera le condizioni contrattuali, prevede un pagamento non immediato del creditore, a fronte di una formulata proposta di accordo di composizione di una situazione comunque di crisi, così dovendosi e potendosi interpretare il più ampio concetto di sovraindebitamento.

Ulteriormente, a sostegno di quanto evidenziato, si deve anche considerare che l'art. 8, comma 1-quater L. 3/2012, in tema di accordo con continuità di attività di impresa, ha previsto che *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento*



dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

Con tale norma, si sono volute contemperare le ragioni dei creditori privilegiati e ipotecari (all'integrale pagamento del proprio credito) con quelle della continuità aziendale, attraverso la concessione della facoltà di prevedere una moratoria di un anno per provvedere alla soddisfazione dei suddetti crediti, senza che le loro ragioni possano essere ritenute lese da tale breve sospensione.

Dunque, i creditori ipotecari e privilegiati non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta sia in caso di soddisfacimento integrale, sia nell'ipotesi in cui l'accordo preveda una moratoria non superiore all'anno, all'esito del quale seguirà detta soddisfazione integrale.

In materia di concordato preventivo, è stata già affermata l'ammissibilità del pagamento dei creditori privilegiati in un termine superiore all'anno di moratoria (prevista dall'art. 186 bis, comma 2, L.F.), equiparando i creditori prelatizi ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che, in ragione del ritardo, si possa ritenere non interamente soddisfatto.

Questa conclusione è stata tratta dalla riforma dell'art. 160 L.F., nell'espressa previsione per cui la proposta di concordato "*può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)*".

Da qui la possibilità di far riferimento all'art. 177, comma 3, L.F., secondo cui, ai fini della legittimazione al voto, "*i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito*".

Secondo la su menzionata sentenza della Corte di Cassazione, tali principi possono essere certamente applicati anche agli accordi di composizione della crisi, avuto riguardo all'evidente analogia tra gli istituti coinvolti.

In sostanza, si è chiarito che ha ribadito che la previsione di cui all'art. 8, comma 4, non rileva in senso ostativo alla possibilità di prevedere una dilazione pluriennale, riproducendo esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. che, nell'omologo caso del



concordato preventivo, convive con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione della necessità di assicurare il diritto di voto.

In sostanza, fuori dai casi di continuità aziendale, da un lato nulla vieta di prevedere il pagamento integrale del creditore prelatizio con dilazione ultrannuale, ma poiché ciò comporta una soddisfazione non immediata, il diritto di voto deve essergli riconosciuto.

11. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, il Sig. Roberto Cento, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si allegano i seguenti documenti:

<ol style="list-style-type: none">1. Nomina Gestore;2. Visura cariche;3. Somme ricevute da HCS in data 18.02.2020;3.1 Decreto ingiuntivo HCS;4. CRIF;5. Banca d'Italia;6. AdE Riscossione;7. AdE Pendenti;8. INPS estratto conto previdenziale;9. Comune di Civitavecchia IMU, TARI e servizio idrico;10. Ingiunzione Gefil servizio idrico;11. Finanziamento Compass;12. c/c Banca MPS dal 2018 a sett. 2021;12.1 c/c Banca MPS da gen. a mar. 2022;13. c/c Banca Intesa San Paolo dal 2018 a sett. 2021;13.1. c/c Banca Intesa San Paolo da sett. a dic. 2021;13.2 c/c Banca Intesa San Paolo da gen. a mar. 2022;	<ol style="list-style-type: none">16. Redditi 2019;17. Visura catastale;18. Nota ipo mutuo A2;19. Nota ipo II compravendita usufrutto;20. Visura ipotecaria A2;21. Visura ipotecaria C6 Sub 27;22. Visura ipotecaria C6 Sub 58;23. Visura PRA;24. Quotazioni OMI;25. Certificato di residenza e stato di famiglia;26. Spese di sostentamento;27. Visura protesti;28. Cancelleria Civile;29. Cancelleria Lavoro;30. Cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari;31. Carichi pendenti;32. Casellario giudiziale;
--	--



14. Redditi 2021; 15. Redditi 2020;	
--	--

Tarquinia lì 29.03.2022

Avv. Norberto Ventolini

